

FRANCIA***Conseil constitutionnel, decisione n. 2024-58/59 ELEC del 31 luglio 2024,
Mme Mathilde Panot e altri***

31/07/2024

Il *Conseil constitutionnel* ha rigettato due ricorsi in materia elettorale presentati da numerosi deputati iscritti al gruppo *La France insoumise*. Coi loro ricorsi, i deputati hanno chiesto al *Conseil* di pronunciarsi sulla costituzionalità della decisione con cui l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea nazionale ha convalidato l'elezione a presidente dell'Assemblea di Yaël Braun-Pivet.

Come anticipato in una segnalazione diffusa il 9 luglio 2024, giovedì 18 luglio si è tenuta la seduta inaugurale della XVII legislatura della Quinta Repubblica. Tra i primi adempimenti della legislatura figurava l'elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale. In base all'[art. 9 del Regolamento dell'Assemblea](#), nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi, mentre nel terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza relativa. Per la prima volta nella storia della Quinta Repubblica, il Presidente è stato eletto al terzo scrutinio e a maggioranza relativa: Yaël Braun-Pivet, già Presidente nel corso della XVI legislatura e sostenuta dal blocco centrista e dal gruppo *Les Républicains*, ha ottenuto 220 voti, a fronte di 207 voti per il capogruppo comunista André Chassaigne e di 141 voti per Sébastien Chenu, deputato del *Rassemblement national* e Vicepresidente durante la passata legislatura.

Ha suscitato polemiche il fatto che il Primo ministro Gabriel Attal e altri membri del Governo abbiano partecipato al voto. Benché Attal avesse rassegnato le dimissioni già all'indomani del secondo turno delle elezioni legislative, il Presidente della Repubblica le ha accettate soltanto il 16 luglio; nel frattempo, il Governo dimissionario rimane in carica per il disbrigo degli affari correnti fino alla nomina di un nuovo Primo ministro. Ora, l'[art. 23 della Costituzione](#) pone il principio dell'incompatibilità fra incarico ministeriale ed esercizio del mandato parlamentare. D'altra parte, l'[art. LO 153 del Codice elettorale](#) stabilisce che l'incompatibilità non trova applicazione se il Governo è dimissionario. Questa disposizione, però, fa riferimento, in modo poco chiaro, allo «scadere del predetto termine» (di un mese): proprio sull'interpretazione di quest'ultima parte dell'enunciato si registrano importanti dissensi¹. Sul piano dei precedenti, è stato rilevato che nel 1988 il primo Governo Rocard presentò le dimissioni il 23 giugno, poco dopo le elezioni legislative, e lo stesso giorno i ministri dimissionari che nel frattempo erano stati eletti deputati parteciparono all'elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale, in un contesto in cui i socialisti non disponevano della maggioranza assoluta e dovevano fare

¹ Sul punto, v. M. CARPENTIER, [Trois questions sur les conséquences de la démission du gouvernement](#), in *Droit objectif*, 18 luglio 2024.

assegnamento, volta a volta, sul sostegno dei centristi o del gruppo comunista. Anche in quell'occasione non mancarono le contestazioni; con la [decisione n. 88-7 ELEC del 13 luglio 1988](#) il *Conseil constitutionnel* segnalò che nessuna disposizione della Costituzione gli attribuisce la competenza a pronunciarsi sulla regolarità dell'elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale.

La decisione del 31 luglio 2024 si pone in continuità col precedente del 1988: le competenze del *Conseil*, «strettamente delimitat[e] dalla Costituzione», possono essere precisate e integrate dal legislatore organico «soltanto nel rispetto dei principi posti dal testo costituzionale» (par. 2). Il *Conseil* non può essere chiamato a pronunciarsi su questioni esterne al perimetro delimitato dalla Costituzione e dalla legge organica. Non rientrano in questo perimetro i ricorsi che mettono in discussione la regolarità dell'elezione del Presidente dell'Assemblea nazionale.

La decisione è consultabile a questo [link](#); non è stato pubblicato un comunicato-stampa.

Giacomo Delledonne